



Regolamento

per l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo delle società tra professionisti - STP

approvato con delibera n.140 del Consiglio Direttivo nella seduta del 2 luglio 2024



Articolo 1

Aspetti generali, definizioni e riferimenti normativi

Dal 21 aprile 2013, è possibile dare vita alle società tra professionisti (STP), per l'effetto dell'entrata in vigore del decreto n.34 dell'8 febbraio 2013, emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 6 aprile 2013.

Si tratta di uno strumento delineato dalla legge di stabilità del 2012 (la n.183 del 2011) che, a distanza di quasi un anno e mezzo, ha trovato le disposizioni attuative e che ha consentito anche i professionisti iscritti negli Ordini professionali (medici, odontoiatri, infermieri, ecc.) di poter svolgere la propria attività in forma societaria.

Mentre, così come disposto dall'art.10, comma 9, della legge n.183/2011, restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, con il nuovo regolamento vengono individuate due tipologie societarie e precisamente:

- le *"società tra professionisti"* o *"società professionali"* costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- le *"società multidisciplinari"* come società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n.183.

Entrambe le aggregazioni possono essere costituite nella forma di società di persone, di capitali o di cooperative (in quest'ultimo caso, però, con meno di tre soci).

I soci devono essere professionisti iscritti in Ordini, Albi o Collegi professionali, tuttavia, sono ammessi a partecipare anche altri soggetti non iscritti in Albi, in qualità di soci finanziatori, purché detengano al massimo un terzo del capitale sociale e abbiano determinati requisiti di onorabilità. In particolare, non devono avere subito misure di prevenzione reali o personali, né aver riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi (a meno che non ci sia stata riabilitazione) e non devono essere stati cancellati da un Albo per motivi disciplinari.

Nello specifico il D.M. n.34/2013 dispone l'obbligo di iscrizione della STP:

- in una sezione speciale degli Albi o Registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti (Art. 8), coincidente con quello in cui è posta la sede legale della STP (combinato disposto degli Artt. 8 e 9)
- in una sezione speciale del Registro delle Imprese istituita presso la competente Camera di Commercio (Art. 7).

Al fine, dunque, di sottolineare quegli aspetti che andrebbero maggiormente dettagliati all'interno del presente regolamento, si rileva in primo luogo l'importanza del combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, secondo cui la società tra professionisti deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti, coincidente con quello in cui è posta la sede legale della STP.

Conseguentemente a quanto sopra esposto, il Consiglio Direttivo di quest'Ordine, a norma dell'art.8 del predetto D.M. 8 febbraio 2013 n.34, ha provveduto ad adottare la deliberazione n.38 del 23 luglio 2013, con la quale ha proceduto:

- alla istituzione della Sezione speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti;
- alla determinazione dell'ammontare della tassa di iscrizione e della connessa tassa annuale di pertinenza dell'Ordine, adeguandola alla quota prevista per l'iscrizione individuale di ciascun iscritto.



Articolo 2

Tipologia delle STP

Le STP, a seconda dell'oggetto sociale, possono essere costituite:

- per l'esercizio di una sola attività professionale (STP Monodisciplinare).
In questo caso la domanda di iscrizione deve essere rivolta al Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP, risultando quindi irrilevante l'Ordine territoriale in cui sono iscritti i soci professionisti;
- per l'esercizio di più attività professionali (STP Multidisciplinare).
In questo caso l'iscrizione della STP deve essere effettuata presso l'Albo cui fa riferimento l'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo della società. Se non risulta un'attività prevalente, la STP deve iscriversi in tutti gli Albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art. 7 del D.M. 34/2013).

Per esercitare l'attività regolamentata dall'Ordine, si può scegliere di utilizzare uno dei modelli societari "regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile ed alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n.183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico (Art.1 del D.M. n.34/2013).

La legge n.183/2011, istitutiva delle Società Tra Professionisti, non ha posto alcun limite riguardo alla tipologia di società utilizzabile nell'ambito delle STP e pertanto si possono costituire indifferentemente società di persone, società di capitali o cooperative, utilizzando tutte le seguenti forme societarie:

- la società semplice;
- la società a nome collettivo;
- la società in accomandita semplice;
- la società a responsabilità limitata;
- la società in accomandita per azioni;
- la società per azioni;
- la società cooperativa (almeno 3 soci).

La denominazione deve contenere la locuzione "società tra professionisti" o l'acronimo S.T.P.

Si precisa che restano ferme le regole vigenti per le associazioni tra professionisti costituite secondo normative previgenti.

Articolo 3

Requisiti delle STP

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. L'oggetto sociale deve quindi essere limitato alle sole attività professionali regolamentate e deve essere svolto dai soci che risultano iscritti nei relativi Ordini e Collegi;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante. È possibile anche la partecipazione di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche (soci d'opera), o per finalità di investimento (soci di capitale).



- c) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Si intende che al fine dell'iscrizione all'Albo occorre che la STP richiedente possieda i due requisiti della maggioranza dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale" di cui all'art.10, comma 4, lett. b), Legge n.183/2011, i quali devono essere considerati cumulativi. Ciò che deve essere sempre rispettata è la proporzione tra soci professionisti e soci non professionisti nell'ordine del rapporto di due terzi dei primi, sia in termini di teste sia nella partecipazione al capitale. In altre parole, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci. Il venir meno della condizione della prevalenza dei soci professionisti rispetto ai soci non professionisti comporta lo scioglimento della società ed il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- d) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- e) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
- g) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società tra professionisti,
- h) le società cooperative devono essere costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Possono assumere la qualifica di Società tra Professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, ciò significa che l'oggetto sociale deve prevedere esclusivamente l'esercizio delle professioni protette.

Le società tra professionisti non possono avere per oggetto l'esercizio di attività professionali non organizzate in Ordini e Collegi. Gli esercenti una professione "non protetta" non possono partecipare a una società tra professionisti quali soci professionisti, ma soltanto in qualità di soci "per prestazioni tecniche" o "per finalità di investimento", a condizione del rispetto della disposizione di cui all'art.10, comma 4, lett. b), Legge n.183/2011.

Articolo 4 Incompatibilità

- 1. La partecipazione a più società professionali, ancorché multidisciplinari, è incompatibile "per tutta la durata dell'iscrizione della società all'ordine di appartenenza". Tale incompatibilità viene meno dalla data del recesso/esclusione del socio ovvero dalla data di trasferimento dell'intera partecipazione alla STP;
- 2. Se il numero dei Soci Professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei Soci;
- 3. Il Socio per finalità d'investimento può far parte della STP solo quando:
 - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale;
 - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 - c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari; - non risultino applicate nei suoi confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali.



Articolo 5

a) - Iscrizione della STP nella sezione speciale dell'albo

1. La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo delle società tra professionisti è avanzata da parte del Legale Rappresentante della società, secondo quanto previsto dal D.M. 8 febbraio 2013 n.34 che ne ha regolamentato il funzionamento. La relativa pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine, nella Sezione "Modulistica", indica le modalità, le procedure ed i documenti che devono essere allegati alla domanda prevedendone i relativi sistemi di trasmissione.
2. Per l'iscrizione il Consiglio dell'Ordine accerta la regolarità e la correttezza dei dati e dei documenti, nonché la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalle vigenti norme legislative in materia.
3. Verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento emanato con D.M. 8 febbraio 2013 n.34, il Consiglio dell'Ordine iscrive la società professionale nella sezione speciale dell'Albo, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

Nello specifico

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti disposizioni sull'applicazione dell'imposta di bollo, deve essere presentata dal legale rappresentante della STP, compilando l'apposito modulo, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante;
- 2) Fotocopia della Partita IVA e/o del codice fiscale della Società;
- 3) Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o, nel caso di società semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l'amministrazione della società;
- 4) Elenco nominativo:
 - a) dei Soci che hanno la rappresentanza;
 - b) dei Soci iscritti all'Ordine di Messina (con indicazione dell'Albo di appartenenza);
 - c) dei Soci iscritti ad altri Ordini o Collegi (con indicazione dell'Albo di appartenenza);
 - d) degli altri Soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell'Albo di appartenenza;
- 5) Certificato di iscrizione all'Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi;
- 6) Certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
- 7) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n.34;
- 8) Ricevuta comprovante il pagamento della "Tassa Concessioni Governative", da effettuarsi tramite il bollettino prestampato disponibile presso gli uffici postali e da versarsi a mezzo c/c postale n.8003 intestato Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara;
- 9) Pagamento della tassa di iscrizione e della connessa tassa annuale di pertinenza dell'Ordine, da corrispondere tramite avviso di pagamento associato al circuito PagoPA (la piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità telematiche), che dovrà essere generato autonomamente dall'iscrivenda STP, attraverso il portale dei pagamenti dell'Ordine raggiungibile al seguente link:

<https://messina.ordineprovincialemedici.pluginpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo>

Le autocertificazioni, e l'informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dati personali, sono redatte sulla domanda di iscrizione.



b) - Procedimento

Il Consiglio dell'Ordine, entro 3 mesi dalla richiesta, provvede all'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'albo, solo dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni normative (art.9 comma 3) con particolare riferimento anche alle situazioni di incompatibilità di cui all'art.6 del D.M. n.34/2013, ed in particolare:

- a) se il numero dei Soci Professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sono tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei Soci;
- b) che i Soci Professionisti siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
- c) che i Soci non risultino partecipare ad altre Società Professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;
- d) che i Soci non Professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale; non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari; non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;
- e) che il legale rappresentante e gli amministratori della Società che rivestono la qualità di Socio per finalità d'investimento, non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nel punto precedente (vedi lettera d).

Effettuate le predette verifiche il Consiglio dell'Ordine iscrive la società nella Sezione speciale dell'Albo, comunicando tale circostanza al legale rappresentante della società ed ai soggetti a cui la legge ne preveda la notifica, a mezzo di posta elettronica certificata.

c) - diniego istanza di iscrizione

Dopo la redazione della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti, il Consiglio Direttivo dell'Ordine comunica tempestivamente (tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata della STP) al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione in una ulteriore lettera di comunicazione inviata alla STP tramite pec.

La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. È comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Articolo 6

Cancellazione della STP dalla sezione speciale dell'albo

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dalla sezione speciale dell'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge, dal DM 8 febbraio 2013 n.34 o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n.183. L'esecutività della pronuncia di cancellazione, da parte del Consiglio dell'Ordine, è comunicata contestualmente al legale rappresentante della società ed ai soggetti a cui la legge ne preveda la notifica, a mezzo di posta elettronica certificata.



Articolo 7

Aspetti previdenziali (ENPAM Fondo Generale - Quota B)

In merito alla regolamentazione fiscale e previdenziale, il reddito prodotto dalle STP è considerato reddito di lavoro autonomo, fatta eccezione per quello dei soci non professionisti meri apportatori di capitale.

Come conseguenza, il reddito è dunque soggetto al regime contributivo delle Casse professionali.

Il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, all'articolo 3 comma 2, dispone che "sono imponibili alla Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale."

Inoltre, l'articolo 3, comma 2, lettera f), individua fra alcune tipologie di reddito soggetto a contribuzione "i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile che svolgono attività medica-odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione".

In conformità a quanto previsto, "ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui al comma 2, lettera f), si tiene conto della parte del reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla relativa percezione" (articolo 3, comma 2 ter).

Articolo 8

Copertura assicurativa

L'articolo 10, comma 4, lett. c-bis), della Legge n.183/2011 richiede che l'atto costitutivo delle STP preveda "la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale".

La società ha dunque l'obbligo di stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Articolo 9

Regime disciplinare delle STP

Sia il Socio Professionista, che la STP, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'Ordine al quale risultano iscritti (Articolo 12 D.M. n.34/2013).

La STP risponde in concorso con il professionista (anche se iscritto ad un Ordine o Collegio diverso da quello della società) se la violazione deontologica è ricollegabile a precise direttive impartite dalla Società stessa.

Per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, è fatto obbligo al medico di comunicare al proprio Ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in STP iscritte presso altri Ordini o Collegi.

Articolo 10

Regime fiscale delle STP

Alle Società tra professionisti si applica, anche ai fini IRAP, lo stesso regime degli studi associati. La ragione è racchiusa nell'art.10 della Legge n.183/2011, il quale afferma il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale. Con il primo che può essere svolto in forma



individuale ma anche in forma associata e comune, mentre la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato. Pertanto, l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale regolamentata non farebbe venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista.

Articolo 11

Impugnazioni delle delibere in materia di inserimento nella sezione speciale

Avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nelle materie oggetto del presente Regolamento, la società richiedente può proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233 ed al relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n.221.

Articolo 12

Segreto d'ufficio e professionale

Il personale operante presso gli Uffici dell'OMCeO ME è tenuto al segreto d'ufficio; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 13

Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 2 luglio 2024 con delibera n.140, entra in vigore il giorno successivo al novantesimo giorno dalla data di invio dello stesso Regolamento da parte della FNOMCeO al Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito internet istituzionale dell'OMCeO ME: www.omceo.me.it - sezione "Amministrazione Trasparente".